

Codice penale svizzero

(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura)

Modifica del 5 ottobre 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 2000¹,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero² è modificato come segue:

Art. 135 cpv. 1^{bis}

^{1bis}. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Art. 197 n. 3^{bis}

^{3bis}. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Gli oggetti sono confiscati.

¹ FF 2000 2609

² RS 311.0

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.³

² La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2002.

14 marzo 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

³ FF 2001 5167